

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SOLIDANDO ONLUS
- SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
O IN FORMA ABBREVIATA:
"SOLIDANDO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
A RESPONSABILITA'
LIMITATA"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIALE DELLE MURA
URBANE 3

Numero REA: LU - 190499

Codice fiscale: 02025210465

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-02-2006 - Statuto completo;	2
---	---

rative a Mutualità Prevalente).

- A norma dell'articolo 2522, 2 comma, codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

**NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
(STATUTO SOCIALE)**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ART.1 - È costituita con sede in Lucca la società cooperativa a responsabilità limitata denominata:

*** "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLIDANDO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA" oppure in forma abbreviata "SOLIDANDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

La cooperativa potrà istituire, su delibera della Assemblea dei Soci, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Potranno essere istituite sezioni soci, per territorio o per settore di lavoro, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della cooperativa, o per meglio organizzare gli eventuali settori di lavoro.

Il domicilio di ogni socio si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro soci, salvo diversa comunicazione fatta dai soci a mezzo raccomandata A.R.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può aderire e partecipare ad organismi vari che si propongono iniziative e attività mutualistiche nell'ambito del rafforzamento del movimento cooperativo italiano nonché a una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

ART.2 - La cooperativa durerà fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, anche prima della scadenza del termine, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

ART.3 - La cooperativa non ha scopo di lucro ed opera nel rispetto delle clausole della mutualità previste dalla legge.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'articolo 1, primo comma – lettera b) della stessa.

In particolare la cooperativa individua nella effettiva affermazione dei diritti universali della persona umana, così come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dalla assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, particolare attenzione sarà rivolta all'affermazione dei diritti economici e sociali contenuti nella medesima Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali.

La cooperativa, tramite la gestione in forma associata all'impresa, opera, altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa, infatti, impiegherà principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze gestionali, instaura con i soci lavoratori - oltre al rapporto associativo - un rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compreso il rapporto di collaborazione non occasionale.

I criteri e le regole inerenti la disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci, sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2516 del codice civile, dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) del capitale sociale.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La cooperativa intende perseguire il proprio scopo mediante lo svolgimento di attività culturali, informative, educative, commerciali, produttive, di trasformazione e di servizi finalizzate:

- all'inserimento lavorativo di soggetti disabili o altrimenti svantaggiati come definiti ai sensi della legge 381/1991 e successive modifiche;
- alla realizzazione dello sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei contadini e degli artigiani e più in generale dei lavoratori sia dei Paesi economicamente svantaggiati sia dei Paesi economicamente affluenti;
- alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo delle popolazioni e dei soggetti svantaggiati del pianeta;
- alla creazione di una coscienza collettiva generalizzata, in particolare a livello locale, che ponga lo sviluppo al servizio dell'uomo, rispettando l'ambiente, utilizzando con parsimonia le risorse, limitando gli sprechi;
- alla crescita di una cultura del consumo e dell'economia rispettosi dell'ambiente e delle persone, con una particolare attenzione verso le possibilità in tal senso offerte dai prodotti del commercio equo e solidale, biologici, di piccoli produttori o cooperative sociali;
- alla crescita di una cultura della solidarietà nei confronti delle popolazioni e dei soggetti svantaggiati;
- alla collaborazione tra le persone, nel rispetto delle diversità, valorizzando le competenze e le risorse individuali;
- alla diffusione e crescita di una miglior conoscenza della cultura materiale dei popoli, così come si esprime nelle produzioni tipiche di manufatti o nei prodotti derivati dall'agricoltura, negli usi sociali con particolare riguardo per la musica e il ballo, i giochi, le tradizioni culinarie locali e straniere. Ciò allo scopo di sviluppare una cultura della convivialità, dell'ospitalità, del dialogo e del rispetto del diverso e dello straniero.

La cooperativa nel conseguimento degli scopi sociali intende collaborare con altre cooperative, associazioni, società, gruppi e istituzioni pubbliche o private che perseguono finalità analoghe, e in particolare con le associazioni

del territorio lucchese che si occupano prevalentemente di commercio equo.

La cooperativa opera ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, il senso della mondialità, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la cooperativa, per perseguire compiutamente i propri scopi, coopera attivamente in tutti i modi possibili con le altre cooperative, su scala nazionale ed internazionale.

ART.4 - Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa intende svolgere qualunque attività inerente ai contenuti espressi nell'articolo 3 ed in particolare:

- la produzione e la somministrazione di cibi sia a domicilio (catering, banking, et similia) sia presso una sede fissa (bar, ristoranti, mense, et similia), sia essa gestita in proprio o da terzi; l'intera attività sarà caratterizzata dall'attenzione alla sostenibilità globale dei prodotti e, per quanto possibile, delle tecnologie utilizzate; in particolare verrà data la precedenza all'uso dei prodotti del commercio equo e solidale, delle cooperative sociali, dei piccoli produttori locali e alle produzioni biologiche;

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, et similia, eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

- la commercializzazione in tutte le forme consentite di prodotti alimentari ed artigianali riferite al commercio equo e solidale, alle produzioni di piccoli produttori locali, delle cooperative sociali e da agricoltura biologica.

La commercializzazione potrà avvenire in strutture proprie, in gestione o appartenenti.

L'attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti da leggi e regolamenti vigenti in materia di Commercio Equo e Solidale;

- la promozione del riuso e del riciclaggio in un'ottica di sobrietà e basso impatto ambientale, anche attraverso la raccolta e la commercializzazione di oggetti e materie prime usate;

- la realizzazione e/o gestione di strutture per la ricettività turistico/residenziale e l'ospitalità sul territorio nazionale e nei paesi in via di sviluppo, caratterizzate da un positivo impatto socio-ambientale, e la diffusione dell'informazione su servizi turistico/residenziali realizzati o gestiti da terzi e rispondenti a tali caratteristiche;

- l'organizzazione di incontri pubblici, conferenze, corsi di aggiornamento e di formazione professionale relativamente ai settori di cui all'articolo 3;

- l'organizzazione di eventi culturali e di spettacolo; di manifestazioni culinarie al fine di diffondere la cultura del cibo come veicolo di ospitalità e di apertura verso persone e culture diverse;

- la realizzazione di percorsi formativi, in ambito scolastico o presso altre agenzie formative, finalizzati alla crescita di una cultura del consumo quotidiano orientata verso un consumo sostenibile capace di realizzare il benesse-

re del pianeta e di tutti i suoi abitanti e non solo di pochi;

- la realizzazione di iniziative di divulgazione ed informazione relativamente alle tematiche contenute negli scopi sociali in tutte le forme possibili, in particolare attraverso forme di editoria cartacea o elettronica, la produzione, anche in collaborazione con terzi, di audiovisivi, multimedia, siti Web, et similia;

- la promozione e/o partecipazione a progetti di sviluppo in aree svantaggiate, sia sul territorio nazionale che all'estero;

- l'offerta di servizi ai soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale o finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente sia direttamente, attinente ai medesimi, nonchè fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere dipendenti sotto tutte le forme contrattuali previste dalla legge, e avvalersi di consulenze o prestazioni professionali esterne, sia occasionali sia continuative;

b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale nei limiti di cui all'articolo 2361 codice civile;

c) costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;

d) dare adesione e partecipazioni ad Enti ed Organismi Economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo e quello del commercio equo e solidale, ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) prendere o dare in gestione, in comodato gratuito o affittare, in tutte le forme previste dalla legge: immobili, strutture, licenze d'esercizio;

d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

e) la cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Tale attività viene svolta in conformità alla disposizioni definite dall'articolo 11 del D. Lgs. n. 385 1 settembre 1993, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La cooperativa non può esercitare la raccolta dei risparmi presso il pubblico.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Sono tassativamente escluse la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della legge 216/1974 e successive modifiche nonchè le operazioni di cui alle leggi 1/1991, 197/1991 e di cui al D. Lgs. 385/1993.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART.5 - Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che condividono l'aspirazione a rapporti economici e sociali equi, e fondati su rapporti paritari e di reciproca solidarietà; in particolare, tutte le persone fisiche, anche diversamente abili, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono collaborare per il raggiungimento dei fini sociali della cooperativa.

Sono inoltre ammesse in qualità di soci persone giuridiche pubbliche o private e le associazioni di cui al Libro I del codice civile non dotate di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività della cooperazione sociale; l'ammissione di soci persone giuridiche è, tuttavia, subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui al comma 1, articolo 2522 del codice civile, codice civile.

I soci della cooperativa si distinguono in "soci operatori lavoratori", "soci operatori volontari" e "soci sovventori".

A) I "soci operatori lavoratori" sono coloro che abbiano compiuto il 18° anno d'età e che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali prestando la propria opera remunerata a favore della cooperativa e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

B) I soci "operatori volontari" sono coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, con le modalità ed i limiti di cui alla legge 381/1991.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

C) I "soci sovventori" sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con un apporto economico considerevole e che partecipano al rischio di impresa versando una quota associativa nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge 59/1992.

I soci:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

ART.6 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, ai sensi ed in conformità del comma 3, dell'articolo 2527, codice civile, l'istituzione di una categoria speciale di soci in ragione:

a) dell'interesse alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa il cui numero complessivo non può, comunque sia, essere superiore ad 1/3 (un terzo) del numero totale dei "soci operatori".

Nel caso di cui alla lettera a), il Consiglio di Amministrazione può ammettere a questa categoria speciale, coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi so-

ciali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria speciale di soci coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio, comunque non superiore a 5 (cinque) anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento;
- il numero di quote che il socio deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria, nel Consiglio di Amministrazione, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci ordinari e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 14 del presente Statuto per i soci ordinari:

a) nel caso di interesse alla formazione:

a. inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b. carente partecipazione alle assemblee ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

a. inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b. inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine dei "soci operatori";

c. mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, 90 (novanta) giorni prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART.7 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita o la denomi-

nazione e sede sociale per enti, associazioni e società sottoscritta dal legale

rappresentante;

b) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere né inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;

c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

a) denominazione, sede e attività;

b) deliberazione di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati;

d) quote che si propone di sottoscrivere.

e) dovrà inoltre allegare copia dello statuto e della delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità previste in detto articolo, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

La delibera di ammissione sarà annotata nel libro soci e comunicata al socio a cura del Consiglio di Amministrazione.

In caso di reiezione della domanda, il richiedente può appellarsi all'Assemblea dei Soci che si pronuncia in via definitiva.

ART.8 - I soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato della attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa.

Hanno diritto al voto in Assemblea, coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo dovuto.

ART.9 - È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, di avere interessenza diretta in imprese con attività identiche o affini a quelle esercitate dalla cooperativa, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

TITOLO IV

RECESSO – ESCLUSIONE - MORTE

ART.10 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, o scioglimento se trattasi di persona giuridica.

ART.11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;
- che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto.

La domanda di recesso deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la cooperativa revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della stessa cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra "socio cooperatore" e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

ART.12 - L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempiimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli inte-

ressi sociali;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

e) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1453 e seguenti del codice civile;

g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati di tipo e gravità tali da rendere inammissibile o impossibile il proseguimento del rapporto sociale;

h) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

i) incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno di cui alla legge 142/2001 od eventualmente previste dal C.C.N.L. di riferimento;

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli amministratori, ma nel rispetto della normativa ex articolo 13 dello Statuto.

ART.13 - Salva diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tale materia, saranno demandate, a tutti gli effetti dell'articolo 808 del Codice di Procedura Civile, alla decisione del Collegio Arbitrale, regolata dall'articolo 34 del presente Statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio dovranno attivare le procedure di cui all'articolo 34 del presente Statuto, a mezzo raccomandata, ed a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART.14 - I soci receduti ed esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, ivi comprese le eventuali azioni gratuite, eventualmente rivalutate, compresi i dividendi eventualmente maturati, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, come previsto dall'articolo 2535, comma 1, del codice civile.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale è divenuto operante lo scioglimento del rapporto sociale. Il rimborso agli eredi avverrà entro i 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte del socio.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che loro stessi siano

gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso dalle parti interessate, entro un anno dal diritto acquisito, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a riserva legale o riserva statutaria indivisibile.

In caso di recesso o esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

ART.15 - Il trattamento economico corrisposto ai soci deve essere disciplinato nei suoi criteri generali da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla misura dei compensi sulla base del regolamento, del risultato di esercizio e delle previsioni di bilancio.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

SOCI SOVVENTORI

ART.16 - Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa.

Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai "soci sovventori" vanno a formare il capitale sociale dei "soci sovventori" destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti più di 5 (cinque) voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai "soci sovventori" e "soci operatori".

L'esercizio del diritto di voto del "socio sovventore" spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma dell'articolo 20 di questo Statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovventori" potrà essere maggiorato rispetto a quello dei "soci operatori" nella misura massima consentita dalla legge.

I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei "soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da "soci operatori".

In ogni caso, ai "soci sovventori" non può essere attribuito il diritto di eleggere più di 1/3 (un terzo) dei componenti l'Organo Amministrativo.

Anche la trasferibilità delle quote sociali dei "soci sovventori" è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le quote dei "soci sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei "soci operato-

ri".

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo quello dei "soci cooperatori".
Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I "soci sovventori" sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad esse applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ART.17 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato a:
 - da un numero illimitato di quote dei "soci cooperatori", ciascuna di valore nominale pari a EURO 50,00 (cinquanta virgola zero zero centesimi)
 - dalle quote dei "soci sovventori", stabilite dal regolamento interno e destinate allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 del presente Statuto;
- b) dalla Riserva Legale Indivisibile formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 20 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi (ed agli eredi dei soci defunti);
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci;
- d) da eventuali riserve straordinarie indivisibili che non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali previa destinazione a riserva legale indivisibile.

Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

ART.18 - Le riserve non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita né all'atto di scioglimento della cooperativa.

ART.19 - Le quote sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ART.20 - L'importo della quota inizialmente sottoscritta e quello dei successivi incrementi dovranno essere versati all'atto della sottoscrizione.

La quota è sempre nominativa; essa non può essere sottoposta a esecuzione da parte di terzi, a pegni o altro vincolo a favore di terzi, con effetto verso la cooperativa durante la vita della medesima; può essere ceduta, anche frazionatamente, con effetto verso la società, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente ad altri soci o alla cooperativa che la può acquistare nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 2529 del co-

dice civile.

L'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è condizionata, per la cessione ad altri soci, all'accertamento che il valore nominale della quota dei soci cessionari non abbia a superare, per effetto della cessione, la misura massima stabilita dalla legge.

TITOLO VI REQUISITI MUTUALISTICI

ART.21 - In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la cooperativa intende assumere e mantenere, la stessa, in conformità alle disposizioni inderogabili di cui all'articolo 2514 del codice civile:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai "soci cooperatori" in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i "soci cooperatori";
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.22 - Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 21, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RIPARTO RESIDUI ATTIVI

ART.23 - L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, previo un esatto inventario, da effettuarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, se redatta, e alla relazione del Collegio dei Sindaci, se presenti, deve essere esposto nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione.

Il bilancio sociale dovrà esser approvato dall'assemblea della società nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 2478 bis codice civile.

Nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

ART.24 - I residui attivi risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva Legale, mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura richiesta dalla normativa vigente;
- c) un'eventuale quota da distribuire ai "soci cooperatori e sovventori", quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al ca-

pitale effettivamente versato;

d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

e) un eventuale quota ai soci lavoratori, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, quale trattamento economico ulteriore, a titolo di ristorno, ad integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, fermo restando l'applicazione dell'articolo 9, R.D. 12 febbraio 1911 n. 278.

f) quanto residua al Fondo di Riserva straordinaria, mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

ART.25 L'assemblea può sempre deliberare con deroga alle disposizioni di cui all'articolo precedente, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) e b) dello stesso articolo, che tutti i residui attivi vengano destinati al Fondo di Riserva Legale Indivisibile.

TITOLO VIII DECISIONE DEI SOCI

ART.26 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza:

- dalla Legge;
- dalle norme del presente Statuto;
- dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci - che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale - che sottopongono alla loro approvazione alcuni specifici argomenti.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) le modifiche del presente Statuto;
- b) la decisione di compiere ciascun atto giuridico di importo superiore ad EURO 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi);
- c) la decisione di compiere operazioni, di qualsiasi tipo, che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale e/o dei diritti dei soci;
- d) la ripartizione dei ristorni ai soci lavoratori, di cui all'articolo 25 del presente Statuto;
- e) l'approvazione di ogni regolamento;
- f) l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili;
- g) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- h) la eventuale nomina, nei casi previsti dai commi 2 e 3, articolo 2477, codice civile, del Collegio Sindacale.

Le decisioni dei soci, di cui alle lettere a), b), c), d), e), oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 26 e nel rispetto del metodo collegiale.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere f), g), h), possono essere adottate mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui all'articolo 24 e 26 del presente Statuto.

ART.27 - La consultazione scritta avviene su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti

spettanti.

Essa consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai soci è assegnato il termine dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

Il Consiglio di Amministrazione deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicare il risultato a tutti i soci, a tutti gli Amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché i voti da ciascuno rappresentati;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Il documento contenente la proposta di decisione, inviato a tutti i soci, ed i documenti pervenuti alla cooperativa e recanti l'espressione della volontà dei soci, devono essere conservati dalla stessa cooperativa.

Tutti questi documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto al libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se "socio cooperatore" o i voti previsti dal precedente articolo 17 se "socio sovventore".

Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

ART.28 - Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 27.

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla cooperativa, nelle forme sopraindicate ed entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 29.

Il Consiglio di Amministrazione deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e

comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli Amministratori, ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché i voti da ciascuno rappresentati;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

I documenti pervenuti alla cooperativa e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla cooperativa.

Tutti questi documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto al libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se "socio cooperatore" o i voti previsti dall'articolo 16 se "socio sovventore".

Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

ART.29 - L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè nell'ambito del territorio regionale.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti od informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di

deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio comunale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Per le votazioni, si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di "socio cooperatore o sovventore", e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Egli provvede - quando il verbale non è redatto da un notaio - alla nomina di un Segretario, anche non socio.

TITOLO IX

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.30 - La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti che agiscono congiuntamente e il cui numero sarà determinato di volta in volta prima della loro nomina.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, è scelta tra i "soci cooperatori" della cooperativa oppure tra le persone indicate dai

"soci cooperatori" persone giuridiche.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

ART.31 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dall'articolo 26 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potrà istituire appositi Comitati determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

ART.32 - Con riferimento alle materie indicate dal comma 5, articolo 2475 e dal comma 1, articolo 2544, codice civile, ovvero, quando lo richieda la maggioranza degli Amministratori in carica, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART.33 - In tutti gli altri casi, al di fuori di quelli previsti nel precedente articolo 32, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del Presidente ovvero di uno o più Amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi

possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

ART.34 - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART.35 - Il Presidente ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

A mero titolo esemplificativo, il Presidente ha il compito di:

- riscuotere, da qualsiasi ente pubblico o privato, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;
- aprire ed utilizzare conti correnti bancari;
- richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

TITOLO X COLLEGIO SINDACALE

ART.36 - Il Collegio Sindacale, nominato solo se obbligatorio ai sensi dei commi 2 e 3, articolo 2477, codice civile, si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dai soci.

Il Collegio Sindacale, che esercita anche il controllo contabile, è integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

ART.37 - Il Collegio Sindacale, oltre ad esercitare le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409 ter del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

TITOLO XI

CONTROVERSIE

ART.38 - Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in riferimento al presente Statuto, purchè relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite Conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio di Lucca, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione di arbitri, di cui al successivo articolo 39.

ART.39 - Sono obbligatoriamente devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, liquidatori o sindaci (se nominati), o nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, liquidatore o sindaco (se nominato), è accompagnata dalla espressa adesione alla detta clausola.

ART.40 - Gli arbitri sono in numero di:

- a) 1 (uno), per controversie di valore inferiore ad EURO 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero centesimi).

Ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- b) 3 (tre), per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dal comma 1, articolo 35, D. Lgs. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 36, D. Lgs. 5/2003.

Gli arbitri decidono nel termine di 90 (novanta) giorni dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui al comma 2, articolo 35, D.Lgs. 5/2003, nel

caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART.41 - Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri, è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.42 - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART.43 - In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11, legge 59/1992.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.44 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART.45 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme del codice civile e delle leggi speciali sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Richiesto,
io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono e firmano, in calce ed a margine.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mio pugno su sei fogli per facciate ventuno oltre la presente fin qui.

F.to Rovai Massimo,
F.to Fenili Emma,
F.to Parducci Carla,
F.to Guidi Riccardo,